

Il Bonus Arredo 2025: proroga, requisiti e novità

di [Giulia Rancan](#)

Pubblicato il 4 Aprile 2025

Acquistare mobili o elettrodomestici può diventare un'occasione vantaggiosa anche nel 2025. Il Bonus Arredo è stato confermato, offrendo una detrazione del 50% su spese fino a 5.000 euro, ma solo a precise condizioni legate a lavori di ristrutturazione.

Bonus arredo 2025: come funziona e chi può beneficiarne



Il Legislatore con l'art. 1, comma 55, della Legge n. 207/2024 (Legge di bilancio 2025) ha prorogato anche per il 2025 il cosiddetto Bonus Arredo, ovvero il riconoscimento della detrazione IRPEF prevista dall'art. 16, comma 2, DL n. 63/2013, pari al 50% delle spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. La detrazione è prevista per le spese sostenute nel 2025 nel limite massimo di €5.000 (come nel 2024) ed è concessa esclusivamente in modo subordinato rispetto ai lavori, avviati a partire dal 1° gennaio 2024, che permettano al contribuente di beneficiare dell'agevolazione relativa al recupero del patrimonio edilizio. Più nello specifico, per accedere a questa agevolazione è necessario che:

- immobili siano utilizzati per arredare un immobile interessato da un intervento di recupero del patrimonio edilizio, per il quale si beneficia della detrazione di cui all'art. 16-bis del TUIR;
- gli elettrodomestici devono rispettare anche determinati parametri di efficienza

energetica.

Va sottolineato che, però, non tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio consentono di usufruire anche del “Bonus Arredo”.

Di seguito viene esposta una tabella che riassume quali interventi consentono di usufruire della detrazione legata agli arredi e ai grandi elettrodomestici e quali, invece, non permettono di beneficiare di tale agevolazione.

INTERVENTI CHE PERMETTONO DI ACCEDERE AL "BONUS ARREDO"

Manutenzione ordinaria (art. 3, comma 1, lett. a, DPR n. 380/2001) su parti comuni di edifici residenziali. In questo caso il Bonus Arredo è previsto esclusivamente sulle parti comuni degli edifici come, ad esempio, aree comuni, guardiole, corridoi, appartamento del portiere, etc.

Manutenzione straordinaria (art. 3, comma 1, lett. b, DPR n. 380/2001) su parti comuni di edifici residenziali o su singole unità immobiliari residenziali.

Restauro e risanamento conservativo (art. 3, comma 1, lett. c, DPR n. 380/2001) su parti comuni o su singole unità immobiliari residenziali.

Interventi di ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lett. d, DPR n. 380/2001) su parti comuni o su singole unità immobiliari residenziali.

Acquisto di immobile da parte di impresa di costruzione o di ristrutturazione che lo ha ceduto entro 18 mesi dal termine dei lavori di ristrutturazione à "Bonus casa acquisti" bonus

In caso di dichiarazione di stato di emergenza, per gli interventi effettuati per la ricostruzione di immobili danneggiati da eventi calamitosi.

Interventi finalizzati al risparmio energetico di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett. h) TUIR legati alla manutenzione straordinaria (es. l'installazione di stufe a pellet)

INTERVENTI CHE NON PERMETTONO
DI ACCEDERE AL "BONUS ARREDO"

Costruzione o acquisto di posti auto o box pertinenziali.

Interventi mirati all'implementazione di misure preventive contro il rischio di atti illeciti compiuti da terzi, con l'eccezione di quelli che rientrano nella categoria degli interventi edilizi definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del DPR n. 380/2001, ovvero manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.

Interventi di risparmio e riqualificazione energetica che rientrano nel c.d. "Ecobonus" (art. 14 DL 63/2013)

Dal 2025 non rientrano più negli interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica quelli legati alla sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. Tale modifica non permette, quindi, di accedere al "Bonus Arredo" per questa tipologia di interventi.

Va evidenziato che l'Agenzia delle Entrate nella Guida intitolata "[Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2024, n. 12 Bonus Mobili ed Elettrodomestici](#)" ha ribadito la possibilità di fruire del Bonus Arredo anche per gli interventi che riguardano la riduzione del rischio sismico nei seguenti casi:

- a chi acquista un immobile da un'impresa di costruzione o ristrutturazione, derivante da un edificio demolito e ricostruito, che abbia subito interventi per la riduzione del rischio sismico.
- ai soggetti che accedono ai benefici del cosiddetto "Sismabonus" o "Supersismabonus", anche nel caso in cui scelgano l'opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito collegato alla detrazione.

Inoltre, la Guida afferma che è possibile usufruire del Bonus Arredo 2025 anche quando gli interventi di recupero edilizio hanno interessato la pertinenza dell'immobile a cui sono destinati i mobili o gli elettrodomestici.

Beni agevolabili

L'agevolazione spetta per l'acquisto di mobili nuovi, come ad esempio:

“letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione”.

Non sono, invece, agevolabili gli acquisti di:

“porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo”.

Per quanto riguarda i grandi elettrodomestici nuovi, invece, è necessario verificare che essi rispettino la classe energetica non inferiore:

- alla classe A per i forni;
- alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie;
- alla classe F per i frigoriferi e i congelatori.

L'acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se per quella tipologia non è ancora previsto l'obbligo di etichetta energetica. Rientrano, per esempio, fra i grandi elettrodomestici: frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento. Le spese relative al trasporto e al montaggio di mobili e grandi elettrodomestici possono essere incluse nell'importo detraibile, a condizione che siano state effettuate con le modalità di pagamento previste per usufruire della detrazione, come bonifico, carta di credito o carta di debito.

Modalità di pagamento per usufruire del Bonus Arredo

Per usufruire del Bonus Arredo il pagamento deve avvenire esclusivamente tramite uno dei seguenti metodi di pagamento:

- bonifico bancario o postale tradizionale in quanto non è necessario utilizzare il bonifico specifico per le spese di ristrutturazione;
- carta di credito o di debito (bancomat).

La detrazione non spetta, invece, se vengono utilizzati i contanti, gli assegni bancari o altri mezzi di pagamento.

Va sottolineato che, l'agevolazione può essere ammessa anche per i beni acquistati tramite

finanziamento a rate con la sola condizione che il soggetto paghi il corrispettivo con una delle modalità di pagamento sopra indicate e che conservi le copie delle rate corrisposte.

Range temporale da rispettare

Come già citato in precedenza nell'articolo, la Legge di Bilancio 2025 ha prorogato la detrazione relativa al Bonus Arredo per le spese sostenute e pagate nell'esercizio 2025 con l'accortezza di verificare che "la detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a decorrere dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto" di mobili o grandi elettrodomestici destinati all'arredo dell'immobile ristrutturato.

Per le spese di arredo 2025, perciò, la detrazione è fruibile a condizione che:

- i lavori di recupero edilizio siano iniziati dopo il 1° gennaio 2024;
- le spese relative all'acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici siano state sostenute dopo la data di inizio dei lavori di ristrutturazione. La data di inizio dei lavori di recupero del patrimonio edilizio si può evincere da uno dei seguenti documenti:
- titoli abilitativi o comunicazioni amministrative richiesti dalla legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare;
- comunicazione preventiva che indica la data di inizio dei lavori all'ASL (se richiesta);
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47, DPR n. 445/2000 in caso di lavori in cui non sono necessarie comunicazioni o titoli abilitativi.

Importo della detrazione spettante e Comunicazione ENEA

La modifica che è stata apportata dalla Legge di Bilancio 2025 all'art. 16, comma 2, DL n. 63/2013 riguarda solo l'anno di sostenimento delle spese agevolabili attraverso l'estensione di tale Bonus anche per l'esercizio 2025. Sono state, invece, confermate le disposizioni di cui all'art. 2 del citato articolo che prevedono una detrazione in dieci anni pari al 50% della spesa per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici su una spesa massima di 5.000 euro a prescindere dall'ammontare delle spese di ristrutturazione propedeutiche per accedere al Bonus Arredo.

L'importo massimo della detrazione applicabile per le spese effettuate nel 2025 ammonta a € 2.500 (pari al 50% di € 5.000). Tuttavia, nel caso in cui siano state già sostenute spese di arredo nel 2024 per lo stesso intervento edilizio avviato a partire dal 1° gennaio 2024, tali spese devono essere sommate a quelle effettuate nel 2025 per verificare il rispetto del limite massimo di spesa agevolabile, stabilito in massimo € 5.000. Di conseguenza, qualora il limite di € 5.000 fosse già stato raggiunto con le spese del 2024 relative all'unico intervento edilizio "propedeutico", non sarà possibile richiedere il bonus per le spese di arredo sostenute nel 2025.

Un esempio

Facciamo un esempio.

Il sig. Rossi ha effettuato delle spese di ristrutturazione legate al rifacimento di un bagno nel febbraio 2024. Nel giugno 2024 acquista un mobiletto per arredare il nuovo bagno per

€1.000 e a dicembre 2024 a causa di un guasto cambia anche il frigorifero, optandone per uno di classe F dal costo di €800.

A gennaio 2025 decide poi di cambiare la camera da letto della figlia ormai diventata grande e acquista arredi per €4.000.

Essendo le spese sostenute nel 2024 e nel 2025 connesse alla ristrutturazione del bagno, il sig. Rossi:

- può usufruire di un'agevolazione per le spese sostenute nel 2024 pari a €1.800 (€1.000+€800) in quanto nel limite massimo di spesa agevolabile di €5.000;
- nel 2025 può avvalersi di un bonus soltanto di €3.200 (5.000-€1.800) in quanto il limite massimo di spesa agevolabile è sempre €5.000, ma deve essere cumulato con le altre spese sostenute nel 2024 sempre connesse all'intervento di ristrutturazione del bagno.

Più nello specifico:

| ANNO | TIPOLOGIA DI SPESA | IMPORTO AGEVOLABILE | IMPORTO RESIDUO | DETRAZIONE |
|------|------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------|
| 2024 | Mobiletto per il bagno | €1.000 | €4.000 (€5.000-€1.000) | €500 |
| | Frigorifero | €800 | €3.200 (€4.000-€800) | €400 |
| 2025 | Arredi cameretta | €4.000 | €- (€3.200-€3.200) basket Bonus esaurito | €1.600 |
| | | MAX €5.000 | | MAX €2.500 |

Il limite di detrazione deve essere considerato per singola unità immobiliare, tenuto conto delle sue pertinenze, o per la parte comunicata dell'edificio oggetto di ristrutturazione, a

prescindere dal numero di soggetti che partecipano alla spesa. Se gli interventi sono eseguiti su più unità immobiliari, il limite di spesa di € 5.000 va riferito a ciascuna di esse.

La detrazione deve essere ripartita obbligatoriamente in dieci quote annuali di uguale entità, a partire dall'anno in cui è stata sostenuta la spesa e per i nove anni successivi.

Va, inoltre, ricordato che l'[art. 16, comma 2-bis, DL n. 63/2013](#) sancisce l'obbligo di comunicazione all'ENEA entro 90 giorni dalla data di fine lavori o di collaudo delle informazioni relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio che implicano un risparmio energetico e/o l'utilizzo di fonti rinnovabili d'energia, per i quali il contribuente sceglie di usufruire della detrazione prevista dall'art. 16-bis del TUIR. Lo scopo di tale trasmissione è quello di effettuare un monitoraggio e una valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi in modo analogo a quanto è già previsto per le detrazioni fiscali connesse alla riqualificazione energetica degli edifici.

La comunicazione tramite il portale [Bonus Casa](#) presente sul sito dell'ENEA è prevista anche per l'acquisto di grandi elettrodomestici connessi alla detrazione stabilita dal Bonus Arredo 2025.

La Guida n. 12 proprio su questo punto rammenta che la mancata o tardiva trasmissione delle informazioni di cui al citato art. 16, comma 2-bis, non comporta la perdita del diritto alle detrazioni disciplinate dal medesimo art. 16.

Questo orientamento è in linea con quanto indicato dal MISE nella Nota n. 3797/2019, che stabilisce che l'omessa comunicazione oggetto di esame, sebbene obbligatoria, non comporta la decadenza dal diritto alla detrazione, in quanto non sono previste sanzioni a riguardo.

Sebbene la comunicazione all'ENEA non comporti conseguenze in caso di omissione, è comunque consigliata al fine di garantire la corretta tracciabilità degli interventi effettuati e il rispetto delle procedure previste.

NdR: potrebbero interessarti anche...

[Bonus mobili: proroga per il 2025](#)

[Il bonus mobili 2025: le ultime novità in Legge di Bilancio 2025](#)

Giulia Rancan

Venerdì 4 aprile 2025

Copyright © 2025 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l